



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 61 | 03/06/2024 | 17 | 6 |

Oggetto:

Art. 208 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. D.lgs. 209/2003. Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'attività di centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso rilasciata con D.D.n. 103 del 16.05.2019. Ditta New Eco srls - Via S.S. Appia n. 7 - Apollosa (BN).

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO CHE

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. con il D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia;
- d. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

CONSIDERATO CHE:

- a. con D.D. n. 103 del 16.05.2019 è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso alla ditta New Eco srls, legalmente rappresentata dal sig. Gianluca Luciani, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** **, con sede legale in c/da Cerasa in Pietrelcina (BN) e stabilimento sito in Via S.S. Appia n. 7- Apollosa (BN);
- b. la ditta New Eco srls, con nota acquisita al protocollo regionale n. 97226 del 23.02.2024 ha trasmesso istanza di rinnovo dell’autorizzazione di cui al D.D. 103 del 16.05.2019;
- c. questa UOD, con nota prot.n. 111800 del 01.03.2024, ha chiesto agli Enti interessati la conferma del parere di competenza e ha, altresì, chiesto alla Provincia di Benevento la certificazione attestante la regolarità dell’attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 197 del D.lgs. n. 152/2006, assegnando un termine di trenta giorni e precisando che, decorso tale termine, in mancanza di riscontro lo stesso sarebbe stato inteso come acquisito favorevolmente;
- d. con nota prot.n. 2414 del 04.03.2024 acquisita al protocollo regionale al n. 115157 del 05.03.2024, il Comando Prov.le dei VVF ha chiarito che la competenza dello stesso è subordinata all’eventuale presenza di attività sancite nell’allegato I al DPR 151/2011;
- e. questa UOD, con nota prot.n. 117185 del 05.03.2024 ha richiesto alla ditta di chiarire *“se nell’impianto de quo sono previste attività soggette al controllo dei VVF ai sensi della norma innanzi citata. In tal caso, se ne dovrà dare comunicazione al Comando Prov.le dei VVF corredando l’istanza con documentazione tecnica antincendio conformemente al DM 07/08/2012, tenendo altresì informata questa UOD”*;
- f. la ditta, con nota acquisita al prot.n. 133378 del 13.03.2024, ha chiarito che *“nell’impianto di autodemolizione non vi sono previste attività soggette a controllo dei VVF e che l’impianto in questione non supera una superficie complessiva di mq 3000 come da documentazione prodotta e quindi non soggetto ad impianto antincendio”*;
- g. questa UOD, con nota prot.n. 133378 del 13.03.2024, ha trasmesso al Comando Prov.le dei VVF i chiarimenti suddetti;
- h. con nota prot. n. 3103 del 20.03.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 147325 del 21.03.2024, il Comando Prov. le dei VVF ha richiesto chiarimenti. Con la medesima nota ha ribadito che *“qualora non vi sono attività soggette al controllo dei VVF di cui al DPR 151/2011, per l’attività in oggetto trovano applicazione le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008, declinate per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei DM 01/09/2021 e DM 03/09/2021”*;
- i. la suddetta comunicazione è stata trasmessa alla ditta con nota prot.n. 151933 del 22.03.2024;
- j. con nota acquisita al protocollo regionale n. 153004 del 25.03.2024 la ditta New Eco srls ha chiarito che, *“per mero refuso, nell’elaborato trasmesso e denominato 1.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA – 1.2.1. RELAZIONE TECNICA è stato riportato un elenco generico dei rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all’interno dell’impianto e non quello precedentemente autorizzato ...”*. A tal fine ha riportato la tabella riepilogativa dei rifiuti allo stato autorizzata e che è stata successivamente trasmessa a tutti gli Enti competenti con nota prot.n. 155737 del 26.03.2024;
- k. con nota prot.n. 10106/2024, acquisita al protocollo regionale n. 165493 del 02.04.2024, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha comunicato di non avere osservazioni e/o pareri da

formulare in merito all'intervento proposto, in quanto non è soggetto a vincoli e norme di propria competenza, né al proprio parere preventivo;

- l. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 170992 del 04.04.2024 la New Eco s.r.l.s. ha chiarito che: *“nell'impianto di autodemolizione in questione non vi sono depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti di qualsiasi derivazione di capacità superiore soggette ad autorizzazioni dei VVF. Non vi sono gruppi elettrogeni. Inoltre si comunica che la New Eco srls al momento non ha alcun dipendente”*;
- m. con nota prot.n.3725 del 05.04.2024, acquisita al protocollo regionale n. 174674 del 05.04.2024, il Comando Prov.le dei VVF, alla luce dei chiarimenti resi dalla ditta, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere di merito;
- n. l'Arpac con nota prot. n. 23462 del 12.04.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 188712 del 15.04.2024, ha trasmesso il parere di competenza favorevole con prescrizioni, e con richiesta dei seguenti chiarimenti:

*“Si prende atto degli EER dei rifiuti prodotti, gestiti e in ingresso (n. 39) riportati nella Tabella definitiva presentata con la nota integrativa inviata dalla Regione Campania con prot.n. 153004 del 25.03.2024, acquisita al prot. Arpac n. 1917 del 26.03.2024. Tuttavia, non si ritiene ammissibile rispetto agli EER già autorizzati il conferimento / stoccaggio aggiuntivo in impianto degli EER 19 10 03 * e 19 10 04 in quanto rifiuti prodotti da impianto di recupero e non rifiuti prodotti da autofficine, e anche l'EER 16 01 99 in quanto codice generico assolutamente non individuato in modo dettagliato, si prende invece atto del nuovo EER 16 01 22.*

Ferma restando la cogenza dell'art. 185 bis per la tempistica di giacenza dei rifiuti prodotti (deposito temporaneo), in base a quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/2019 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 si continua a ritenere valido il limite dei sei mesi relativo alla tempistica massima di giacenza dei rifiuti in ingresso già proposto nel Decreto autorizzativo precedente.

In linea con quanto sopra indicato è necessario che la ditta aggiorni prima dell'emissione del decreto finale la Planimetria con indicazione del quantitativo limite in giacenza per l'EER 16 01 22, considerando i limiti già proposti validi cumulativamente per i rifiuti prodotti e per i rifiuti in ingresso.”

- o. questa UOD, con nota prot.n. 194842 del 17.04.2024, ha richiesto alla New Eco srls di fornire riscontro a quanto richiesto da Arpac;
- p. l'Ente Idrico Campano, con nota prot.n. 10086 del 19.04.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 199383 del 19.04.2024, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo, allo scarico nella pubblica fognatura del sistema fognario locale, come già autorizzato con D.D. n. 103 del 16.05.2019, delle acque reflue così come descritte:
 - 1. nella pubblica fognatura nera: acque reflue provenienti dai servizi igienici per una portata annua pari a 24 metri cubi;
 - 2. nella pubblica fognatura bianca, secondo i limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 – colonna scarico in acque superficiali: acque reflue meteoriche di dilavamento di prima pioggia per una portata annua pari a 316,80 metri cubi depurate; acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia (seconda pioggia) per una portata annua pari a 283,29 metri cubi;
- q. la ditta New Eco srls, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 223785 del 06.05.2024, ha trasmesso la tabella riepilogativa aggiornata alla luce del parere Arpac con eliminazione dei codici EER 19 10 03*, 19 10 04 e 16 01 99;
- r. con la medesima nota ha, altresì, trasmesso la Planimetria aggiornata con indicazione del quantitativo limite in giacenza per l'EER 16 01 22;
- s. questa UOD, con nota prot.n. 22636 del 07.05.2024, ha richiesto alla ditta la trasmissione della Polizza Fideiussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività, calcolata conformemente a quanto previsto dalla parte V dell'Allegato I alla DGRC n. 8/2019 e per una durata relativa ad un arco temporale di undici anni (anni 10 +1);
- t. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 238976 del 14.05.2024, la ditta ha richiesto di poter estendere la polizza vigente, già prestata in fase di avvio attività, fino all'anno 2030;

- u. questa UOD, con nota prot.n. 239499 del 14.05.2024, ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta precisando che la polizza, la cui estensione è proposta fino al 2030 (quindi garantendo una copertura di 5 anni + 1), andrà comunque rinnovata entro 180 giorni dalla scadenza del quinto anno;

PRESO ATTO CHE

- a. in data 03.06.2024, è stata acquisita al prot.n. 273916 del 03.06.2024, l'estensione della garanzia finanziaria n. 0361949100123 della Cattolica Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generali Italia s.p.a. – per un periodo garantito dal 16.05.2025 al 30.05.2030 (4 anni + 1 rispetto alla data di scadenza del decreto di rinnovo);

TENUTO CONTO

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 18.03.2024, che nei confronti del Rappresentante Legale della società, e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

VISTI

- a. il D. Lgs 152/2006 e s.mi;
- b. il D. Lgs 209/03;
- c. la DGRC n.8/2019;

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza degli altri Enti;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- RIINOVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 209/03, **per anni 10 (dieci) a partire dalla data di rilascio del presente atto** l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso della ditta New Eco srls, legalmente rappresentata dal sig. Gianluca Luciani, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** **, con sede legale in c/da Cerasa in Pietrelcina (BN) e stabilimento sito in Via S.S. Appia n. 7- Apollosa (BN).
- RICHIAMARE** il precedente Decreto Dirigenziale n.103 del 16.05.2019, le cui condizioni e prescrizioni non in contrasto con il presente atto, restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della ditta.
- SPECIFICARE** che, ai sensi de D.lgs. n. 152/06, D.lgs. n. 209/03 e DGR n. 8/2019, in relazione alla superficie disponibile in detto impianto ed alle garanzie finanziarie prestate, è possibile stoccare n. 14 veicoli fuori uso nel settore di conferimento prima del trattamento e n. 7 veicoli nel settore veicoli bonificati e che i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso sono quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

| CER | Descrizione | Attività | Descrizione attività | Destinazione finale dei rifiuti o materiali ottenuti dalle lavorazioni |
|-----------|--|----------|----------------------|--|
| 13 01 09* | Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 01 10* | Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 01 11* | Oli sintetici per circuiti idraulici | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 01 12* | Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 01 13* | Altri oli per circuiti idraulici | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 02 05* | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |

| | | | | |
|-----------|---|----------|--|----------------------------|
| 13 02 06* | Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 02 07* | Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 02 08* | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 05 06 | Oli prodotti dalla separazione oli/acqua | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 05 07* | Acque oleose prodotte dalla separazione oli/acqua | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 07 03* | Altri carburanti (comprese le miscele) | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 13 08 02* | Altre emulsioni | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 15 02 02* | Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 03 | Pneumatici fuori uso | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 04* | Veicoli fuori uso | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16.01.06 | Veicoli fuori uso, non contententi liquidi né altre componenti pericolose | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 07* | Filtri dell'olio | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 08* | Componenti contenenti mercurio | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 09* | Componenti contenenti PCB | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 10* | Componenti esplosivi (esempio airbag) | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 11* | Pastiglie per freni contenenti amianto | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 12* | Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11* | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 13* | Liquidi per freni | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 14* | Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 15 | Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14* | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 16 | Serbatoi per gas liquido | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 17 | Metalli ferrosi | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 18 | Metalli non ferrosi | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 19 | Plastica | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 20 | Vetro | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 01 21* | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07* | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |

| | | | | |
|-----------|--|----------|--|----------------------------|
| | a 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14* | | | |
| 16 01 22 | Componenti non specificati altrimenti | R13, R12 | Messa in riserva con selezione e cernita | Impianti terzi di recupero |
| 16 06 01* | Batterie al piombo | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 08 01* | Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*) | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |
| 16 08 07* | Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva | Impianti terzi di recupero |

4. STABILIRE CHE:

l'impianto deve essere gestito secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:

Allegato 1 - Planimetria aggiornata con definizione degli spazi di lavorazione e stoccaggio e relativi codici EER

con le seguenti prescrizioni:

COMPONENTE RIFIUTI

- 4.1. Ferma restano la cogenza dell'art. 185-bis per la tempistica di giacenza dei rifiuti prodotti (deposito temporaneo), in base a quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 si continua a ritenere valido il limite di sei mesi relativo alla tempistica massima di giacenza dei rifiuti in ingresso già proposto nel Decreto autorizzativo precedente.
- 4.2. Rispettare le modalità di gestione stabilite dalle norme nazionali, dal D.lgs. n. 209/2003, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/2019 con riferimento in particolare a tutte le prescrizioni operative di cui ai paragrafi 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 e 7.3.6, garantendo sempre una rapida ispezionabilità di tutti i rifiuti in stoccaggio/deposito; conservare sempre in impianto la documentazione tecnica autorizzativa e gli atti richiamati, le norme di riferimento applicate e i documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni)
- 4.3. Eventuali variazioni su allocazione planimetrica dei rifiuti o nei quantitativi dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all'A.C.
- 4.4. I rifiuti soggetti in impianto a operazione R13-R12 dovranno essere destinati ad impianto finale con operazione da R1 a R10.
- 4.5. Nel caso di rifiuti in ingresso non previsti oppure di rifiuti prodotti per i quali si prevede una produzione sistematica gli stessi dovranno essere comunicati preventivamente all'A.C.
- 4.6. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni, in particolare a seguito di potenziali sversamenti.
- 4.7. Prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio, con frequenza trimestrale, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione, dei cordoli di contenimento, di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo, i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi/bacini di contenimento; l'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
- 4.8. Garantire la presenza di un adeguato sistema di pesatura e, nei casi previsti per legge, la sorveglianza radiometrica nei modi stabiliti dalle norme regionali nazionali e comunitarie.
- 4.9. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza e alla corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni anche preventive.
- 4.10. Come già indicato nel precedente Parere la Relazione di Ripristino ambientale in fase di dismissione dovrà essere integrata con almeno altri n° 2 sondaggi e n° 1 piezometro.
- 4.11. ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.

COMPONENTE ARIA

- 4.12. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
- 4.13. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.

- 4.14.** Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza, compattatori, presse, trituratori, attività di saldatura e taglio termico, torcia per la combustione dei gas rimossi dagli autoveicoli e altri impianti di combustione.
- 4.15.** Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, attuare le seguenti misure di mitigazione:
- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
 - limitare al massimo le emissioni fuggitive durante il recupero dei fluidi dai mezzi da bonificare utilizzando dispositivi che trasferiscono senza perdite gli stessi dal serbatoio del veicolo agli appositi contenitori per lo stoccaggio.
- 4.16.** Le sostanze lesive dell'ozono stratosferico, utilizzate come fluidi refrigeranti negli impianti di condizionamento, quali i CFC, nelle vetture immatricolate fino al 1994, e gli HFC (o 134/A), nelle vetture immatricolate dopo il 1994, devono essere rimosse con la massima cautela, al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori, per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso. Particolare attenzione deve, inoltre, essere prestata alla movimentazione di questi gas stoccati all'interno dell'impianto al fine di evitarne la dispersione in atmosfera.
- 4.17.** Per le sorgenti luminose a scarica di gas, eventualmente presenti, rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.
- 4.18.** Adottare accorgimenti impiantistici e/o gestionali finalizzati a evitare la diffusione nell'ambiente di fibre aerodisperse durante le operazioni di rimozione e stoccaggio delle pastiglie per freni contenenti amianto, come ad esempio la bagnatura dei materiali prima della rimozione.
- 4.19.** Al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni delle eventuali emissioni diffuse, provvedere a mantenere in continua efficienza la barriera prevista lungo tutto il perimetro aziendale.
- 4.20.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

COMPONENTE ACQUE REFLUE

Si conferma l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura del sistema fognario locale, come già autorizzato con D.D. n. 103 del 16.05.2019, delle acque reflue così come descritte:

1. nella pubblica fognatura nera: acque reflue provenienti dai servizi igienici per una portata annua pari a 24 metri cubi;
2. nella pubblica fognatura bianca, secondo i limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 – colonna scarico in acque superficiali: acque reflue meteoriche di dilavamento di prima pioggia per una portata annua pari a 316,80 metri cubi depurate; acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia (seconda pioggia) per una portata annua pari a 283, 29 metri cubi;

con le seguenti prescrizioni:

- 4.21.** Sentito l'Ente Idrico Campano, ovvero, appurato che la fognatura è collegata ad un impianto di depurazione, si ritiene più conveniente scaricare le acque reflue di prima pioggia, opportunamente trattate dall'impianto aziendale, in fogna.
- 4.22.** In caso di parere favorevole dell'EIC allo scarico in fognatura, le acque reflue di prima pioggia dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006, colonna per scarico in fogna.
- 4.23.** Le acque di prima pioggia devono, in base alle caratteristiche dell'impianto di trattamento, essere scaricate dopo non meno di 24 ore, ed in ogni caso non oltre le 48 ore.
- 4.24.** La ditta dovrà effettuare in autocontrollo almeno un'analisi all'anno delle acque reflue di prima pioggia.
- 4.25.** In considerazione della capacità di raccolta dell'impianto di prima pioggia, pari a 4 mc, per evitare che il processo di trattamento sia inferiore ai primi 5mm o 15 minuti di pioggia, almeno una delle pluviometri dovrà essere collettata direttamente in fognatura, evitando lo scarico di almeno una parte delle acque di dilavamento delle coperture nella griglia di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia posta all'ingresso del piazzale.
- 4.26.** Le superfici oggetto delle attività di raccolta e trattamento per veicoli fuori uso devono essere mantenute costantemente integre al fine di evitare ogni possibilità di contaminazione del suolo o delle falde. La caditoia di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia deve essere mantenuta costantemente pulita ad evitare sversamenti di acque di prima pioggia non trattate all'esterno della ditta.

- 4.27. Il pozzetto fiscale di ispezione dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia deve essere costantemente accessibile ad eventuali controlli da parte dell'Autorità Competente.
- 4.28. Eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere rimossi preferibilmente a secco.

Rispettare, inoltre, quanto prescritto dall'Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 10086 del 19.04.2024 acquisito al protocollo regionale al n. 199383 del 19.04.2024:

- 4.29. È fatto obbligo al titolare dell'azienda, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e qualitative alla base del presente parere.
- 4.30. La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi, quali:
- 4.30.1.1. acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali di prima pioggia, con una tempistica minima di almeno due all'anno;
- 4.30.1.2. acque meteoriche di dilavamento dei piazzali successive alla prima pioggia, con una tempistica minima di almeno uno all'anno;
- secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.
- 4.31. I gestori sono tenuti ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento.

5. PRECISARE CHE:

- 5.1. che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività;
- 5.2. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 5.3. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;
- 5.4. la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 5.5. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

6. **ACCETTARE** l'estensione della garanzia finanziaria n. 0361949100123 della Cattolica Assicurazioni S.P.A. – Agenzia Generali Italia s.p.a. – per un periodo garantito dal 16.05.2025 al 30.05.2030 (4 anni + 1 rispetto alla data di scadenza del decreto di rinnovo) acquisita al prot.n. 273916 del 03.06.2024.

7. **OBBLIGARE** la ditta centottanta giorni prima della scadenza del quarto anno della Polizza Fideiussoria ad estendere la copertura della stessa fino alla data di scadenza del presente Decreto Dirigenziale incrementata di anni (uno) per l'eventuale ripristino ambientale, significando che, in mancanza, il presente Decreto Dirigenziale perderà automaticamente ogni efficacia e si intenderà decaduto.

8. **INCARICARE** l'Amministrazione Provinciale di Benevento ad effettuare, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i controlli di competenza.

9. **NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta NEW ECO SRLS.

10. **TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Apollosa (BN); all'ASL Bn1; al Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano, al P.R.A. di Benevento, all'Ufficio di Motorizzazione civile di Benevento.

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Ing. Michele RAMPONE